



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori DE BERTOLDI, CIRIANI, BALBONI, BERTACCO, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RAUTI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO e ZAFFINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 2018

Proroga dei termini per l’entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica tra soggetti privati e introduzione di un regime di premialità in caso di rispetto dei termini previgenti

ONOREVOLI SENATORI. - L'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra soggetti privati, previsto a partire dal 1° gennaio 2019 dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018 (per la cessione di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio italiano), se da un lato rappresenta un cambiamento epocale (in quanto rappresenta un'evoluzione culturale) che richiede investimenti anche formativi, dall'altro rileva numerose difficoltà operative, considerando i numerosi soggetti coinvolti e gli interventi tecnologici necessari per adeguare i sistemi informativi. In tale contesto, il presente disegno di legge interviene introducendo un sistema di gradualità nell'introduzione dell'obbligo della fatturazione elettronica tra privati, che si adeguano a tale nuovo sistema tecnologico con le relative procedure di adempimento. Al contempo, il medesimo provvedimento dispone altresì che coloro che intendono non avvalersi delle disposizioni di proroga e pertanto rispettare gli attuali termini previsti possono usufruire di una serie di benefici fiscali e dell'esonero di diversi adempimenti indicati all'interno del presente impianto normativo.

In particolare, l'articolo 1 stabilisce che l'obbligatorietà entra in vigore per le fatture emesse a partire: *a)* dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti; *b)* dal 1° gennaio 2020, per gli altri

soggetti con più di cinquanta dipendenti; *c)* dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti; *d)* dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati. S'intendono pertanto evitare i più che probabili rischi di blocchi informatici o altri disservizi che deriverebbero dall'introduzione dell'obbligo a partire dal 1° gennaio 2019 per l'intera platea dei contribuenti (fatta eccezione per i soggetti in regime forfetario e di vantaggio), scongiurando possibili scene d'isteria collettiva o stati d'ansia da trasmissione telematica. Per la suesposta platea di contribuenti, pertanto, non sono previsti i benefici di cui all'articolo 2, che invece coinvolge direttamente coloro che intendono emettere le loro fatture in formato elettronico, secondo quanto stabilito dai commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ovvero a decorrere dall'inizio del prossimo anno, velocizzando i meccanismi informatici e procedurali, nel rispetto degli attuali tempi previsti. Si tratta, in definitiva, di un provvedimento che intende sollecitare i contribuenti ad un adeguamento tecnologico oramai inarrestabile che consente di abbandonare la carta, nella consapevolezza delle attuali difficoltà tecniche e oggettive di aggiornamento e di ristrettezza dei tempi, ma che allo stesso modo premia coloro che si organizzano in maniera più solerte, attraverso una serie di benefici fiscali indubbiamente favorevoli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Proroga dei termini per l'entrata in vigore della fatturazione elettronica obbligatoria nell'ambito dei rapporti tra privati)

1. Dopo il comma 927 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente:

«927-bis. Le disposizioni di cui ai commi 909, 915 e 917 si applicano:

- a) a partire dal 1° gennaio 2019, per le società quotate in borsa e per gli altri soggetti con più di duecentocinquanta dipendenti;
- b) dal 1° gennaio 2020, per gli altri soggetti con più di cinquanta dipendenti;
- c) dal 1° gennaio 2021, per gli altri soggetti con più di dieci dipendenti;
- d) dal 1° gennaio 2022, per tutti gli altri soggetti non esonerati».

Art. 2.

(Norme per la diffusione della fatturazione elettronica e regime di premialità per i soggetti che intendono rispettare i termini previsti)

1. Al fine di favorire la diffusione della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti su base volontaria, è prevista l'introduzione, su base volontaria, del regime di premialità definito al comma 2 per i soggetti contribuenti che rispettano i termini stabiliti ai sensi dei commi 909, 915 e 917 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, senza avvalersi della proroga di cui all'articolo 1 della presente legge, e

che provvedono ad emettere le fatture in formato elettronico e a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi, nonché a corredare le dichiarazioni presentate ai fini dell'IVA, delle imposte sui redditi e dell'IRAP del visto di conformità, unitamente all'attestazione, da parte dei soggetti professionali abilitati al rilascio del visto, della corrispondenza degli importi risultanti dalle fatture emesse e ricevute con le relative manifestazioni finanziarie, limitatamente alle fatture con base imponibile non inferiore a 500 euro.

2. I contribuenti che adempiono alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito dell'attività esercitata, hanno diritto ai seguenti benefici:

a) l'esclusione dagli obblighi di: tenuta dei registri delle fatture emesse e dei corrispettivi; comunicazione dei dati delle fatture emesse; presentazione degli elenchi riepilogativi, anche se con valenza esclusivamente statistica, degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; comunicazione dei dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale;

b) l'esecuzione in via prioritaria dei rimborsi IVA, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

c) l'anticipazione, in ogni caso, di tre anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;

d) l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato e, in ogni caso, 15.000 euro;

e) la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione dell'*hardware*, del *software* e dei servizi necessari per l'emis-

sione e la trasmissione delle fatture in formato elettronico e per l'eventuale trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi;

f) un credito d'imposta pari al 100 per cento della spesa sostenuta per il rilascio dei visti di conformità e dell'attestazione necessari per avvalersi del regime di premialità.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche o che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2018, al fine di assicurare maggiori entrate nel limite massimo di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

€ 1,00